



“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA L’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA E LA SOCIETÀ DI COMUNI “PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.” SOCIETÀ DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI, DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO”

Protocollo di Intesa

tra

l’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta - con sede legale in Viale Giulio Douhet, Reggia di Caserta 81100 Caserta (CE), nella persona del Commissario dott.ssa Lucia Ranucci, legale rappresentante, ivi domiciliata per la carica (d’ora in avanti "EPT Caserta");

e

la Società Consortile S.p.A. "Progetto Laocoonte", società di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, Ambientali e per il turismo, con sede legale in Piazza castello 1, Sessa Aurunca (CE) - P.IVA 03582810614 nella persona del Presidente dott. Maurizio Simone legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica (d’ora in avanti "Progetto Laocoonte").

PREMESSO

- che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione tra **l’EPT di Caserta E LA SOCIETÀ DI COMUNI “PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.”**;


- che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

- che il quadro istituzionale e normativo garantisce la libertà di attività e l’autonomia delle parti nel promuovere la collaborazione nella promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e sul territorio regionale, senza distinzioni sociali o religiose, con altri Enti;

- che Progetto Laocoonte intende avviare iniziative di recupero dei centri storici, delle emergenze architettoniche e per lo sviluppo di percorsi turistici, da costituire prevalentemente tra i Comuni dell’alto Casertano.

- che la società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Provincia di Caserta.

- che essa si pone l’obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze nazionali;





- che nel perseguire tale scopo i Comuni consorziati nella società Progetto Laocoonte e gli altri eventuali soggetti sottoscrittori, vogliono realizzare obiettivi di notevole rilevanza sociale quali: il miglioramento della vivibilità e del godimento sostenibile delle realtà urbane; la manutenzione infrastrutturale; la riduzione dei fattori di rischio sismico; la valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici; la trasformazione di immobili dismessi in locali a vocazione turistica, inserendoli in un nuovo circuito economico programmato; l'attivazione di meccanismi virtuosi che producano lavoro ed occupazione, nella legalità e nel rispetto della salvaguardia dei beni di interesse culturale ed ambientale.
- che il recupero degli edifici e la riqualificazione dell'ambiente urbano saranno perseguiti introducendo azioni di concertazione tra cittadini, forze produttive, istituzioni dedite alla ricerca scientifica e amministrazioni comunali.
- che la società promuove anche studi di fattibilità finalizzati all'avvio di un programma pilota di prevenzione del rischio sismico.
- che le istituzioni si attiveranno per la promozione di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze, ricerche e tavole rotonde per discutere delle esperienze nei settori di interesse comune, collaborando per l'organizzazione di Progetti e programmi mirati al recupero e alla riqualificazione dell'architettura e del paesaggio.
- che saranno altresì promosse pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente Accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
- che entrambe le parti promuoveranno la partecipazione in comune a programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni volte all'acquisizione di risorse finanziarie per lo sviluppo di progetti elaborati di comune accordo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2
Oggetto

Le Parti desiderano definire, nel rispetto della propria autonomia, un rapporto di collaborazione operante nei settori di interesse della presente convenzione e potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:



1. Found raising per beni culturali e il paesaggio dei Comuni azionisti di "Società Progetto Laocoonte" e in generale della Provincia di Caserta;
2. Organizzazione di eventi scientifici e di promozione culturale e turistica;
3. Ospitalità turistica e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
4. Diffusione del prodotto locale.

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli atti esecutivi dovranno indicare:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
2. la durata;
3. i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
4. Comitato Scientifico nominato di comune accordo e/o i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
5. l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Ampliamenti e sviluppi di nuovi ambiti di cooperazione potranno aggiungersi nel tempo in base ai programmi man mano concordati tra le parti.

Art. 3

Contributi economici

Le Parti convengono che l'eventuale ulteriore partecipazione di soggetti terzi rispetto al presente Protocollo, attraverso contributi economici o materiali, potrà essere disciplinata da separati accordi che dovranno indicare:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
2. la durata;
3. i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
4. i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente Protocollo, le Parti si rendono sin d'ora disponibili ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori attività connesse e funzionali alla realizzazione dei progetti comuni. In particolare, le Parti convengono di dar corso a tutte le attività necessarie al fine di dare pubblicità all'accordo.

Art. 4

Referenti

Allo scopo di verificare con continuità l'andamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti convengono di nominare come referenti:

per l'EPT Caserta, il Presidente (Commissario) o suo delegato;
per la "Società progetto Laocoonte" il Presidente o suo delegato.



Le Parti convengono di verificare l'andamento delle attività su base trimestrale e di valutare eventuali modifiche allo svolgimento e agli obiettivi del presente Protocollo a tre mesi dalla data di firma dello stesso.

Art. 5

Utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Art. 6

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 7

Promozione dell'immagine

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

Durata della convenzione e procedura di rinnovo



Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, previa approvazione dei rispettivi organi deliberanti. Al termine del periodo, sarà redatta una relazione valutativa sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il mese di gennaio dell'ultimo anno di validità della convenzione; lo scioglimento dell'accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge 196/03 e successive modificazioni.

Art. 10

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 13

Registrazione e spese

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b) del D.P.R. 642/72.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico delle Parti coinvolte.

Letto, approvato e sottoscritto

Caserta, 30/05/2014

Per la società Progetto Laocoonte S.c.p.a.

Per l'Ente Provincia per il Turismo di Caserta